



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

DIREZIONE PERSONALE

AREA PERSONALE CONTRATTUALIZZATO

ES/EF/lc  
Prot. n. 29907  
Tit. VIII/11

Verona, 06/07/2010

Ai Signori Dirigenti

e, p.c. Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie

Alle Rappresentanze Sindacali Territoriali

LORO SEDI

OGGETTO: disciplina delle ferie - art. 19 CCNL 5 marzo 2008 – Comparto Area Dirigenza Università.

Cari Colleghi e Stimati Collaboratori,

nell'ottica del perseguimento di un costante miglioramento organizzativo e al fine di garantire al personale dirigente il diritto alle ferie annuali, desidero informarVi sulle principali linee operative in materia di ferie.

Secondo quanto stabilito dall'art. 19 del CCNL 5 marzo 2008 del Comparto Università, il personale dirigente ha diritto ad usufruire delle ferie annuali tenendo conto dei seguenti limiti e modalità:

**PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ASSUNTO DA PIÙ DI TRE ANNI CON ORARIO DI LAVORO ARTICOLATO SU 5 GIORNI:**

- 32 giorni lavorativi.

Si ricorda inoltre che le ferie vengono proporzionalmente ridotte in caso di **assenza dal servizio** per i seguenti motivi:

- congedi parentali con trattamento economico ridotto al 30% o senza retribuzione;
- malattie dei figli nei periodi senza retribuzione,
- congedi per documentati gravi motivi familiari o per documentati motivi di studio ai sensi dell'art. 24 del CCNL 5 marzo 2008;
- congedi ed aspettative non retribuiti.

Le ferie sono disciplinate dall'art. 19 del CCNL 5 marzo 2008 che al comma 8 recita: *“Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al successivo comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie comunicandole al Direttore amministrativo in modo da garantire la continuità del servizio”*.

Si ribadisce che le ferie sono un **diritto irrinunciabile e la mancata fruizione delle ferie non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi**, salvo quanto previsto al comma 13 dell'art. 19 del CCNL 5 marzo 2008 che così recita: *“Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie per qualsiasi causa disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro e non fruito dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo”*.

**Le ferie vanno fruito nel corso di ciascun anno solare.** In deroga si riporta il comma 11 dell'art. 19 del CCNL 5 marzo 2008 *“In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie potranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato alla fine dell'anno successivo”*.

Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di tre giorni o che diano luogo a ricovero ospedaliero. È cura del dirigente informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.

Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattie o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11 dell'art. 19 del CCNL 5 marzo 2008.

Il Dirigente deve comunicare preventivamente alla Direzione Personale – Area Personale Contrattualizzato - tel. **045/8028433** – e-mail: **presenze@ateneo.univr.it** i periodi di ferie di cui intende usufruire.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dot. Antonio Salvini,

